



CONFINDUSTRIA

**NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO
DELL'AREA POLITICHE FISCALI**

8 – 21 novembre 2021

**AGGIORNAMENTO
PRASSI E
GIURISPRUDENZA**

**FOCUS
LEGISLATIVO**

**EVENTI,
CONVEGNI
E DOCUMENTI
DELL'AREA**

NEWS



AGGIORNAMENTO PRASSI E GIURISPRUDENZA

04



FOCUS LEGISLATIVO

Provvedimenti in discussione e proposte emendative
misure fiscali

11



EVENTI, CONVEGNI E DOCUMENTI DELL'AREA

13



NEWS

16

**AGGIORNAMENTO
PRASSI E
GIURISPRUDENZA**



Principio di diritto
n. 15 del 2021



**CREDITO D'IMPOSTA
ESTERO -
PATENT BOX**

Viene confermato quanto già stabilito con il **principio di diritto n. 15 del 2019** cui si rinvia per maggiori approfondimenti

L'Agenzia ha fornito chiarimenti sulle **modalità di calcolo** del credito d'imposta estero per i soggetti che beneficiano dell'agevolazione *Patent Box*.

Si ricorda che il “credito d'imposta estero” è uno strumento volto a contrastare il fenomeno della doppia imposizione giuridica. Tale strumento, adottato in numerose Convenzioni internazionali e dalla disciplina domestica (art. 165 TUIR), consente di **dedurre** dall'imposta netta dovuta nello Stato di residenza (Italia), le imposte già pagate a titolo definitivo nello Stato estero. A tal fine, lo Stato della residenza determina le imposte sulla base del reddito complessivo del contribuente che **deve includere** il reddito prodotto nello Stato estero dove lo stesso è già stato sottoposto a tassazione.

Tale condizione – del **concorso** del reddito estero a quello complessivo imponibile – è essenziale ai fini della successiva detrazione e, qualora non sia rispettata, non sarà possibile procedere alla stessa determinazione del credito d'imposta. Ciò vale, ricorda l'Agenzia, anche nel caso di **concorso parziale** del reddito estero al reddito complessivo imponibile e, quindi, anche nel caso di **detassazione di una parte del reddito estero** per effetto dell'applicazione del regime agevolativo del **Patent box**. In questi casi, dunque, **il credito deve essere ridotto in misura corrispondente** (ai sensi dell'art. 165, comma 10, TUIR) non realizzandosi le condizioni di accreditabilità in Italia delle imposte scontate all'estero evidentemente per la parte non assoggettata a tassazione.

Per quanto concerne, invece, le modalità di calcolo, va preliminarmente ricordato che la detrazione è ammessa nei **limiti** della quota d'imposta corrispondente al **rapporto** tra il reddito prodotto all'estero e il reddito complessivo dichiarato dal contribuente, al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione (art. 165, comma 1 TUIR).

L'Agenzia ha fornito dei chiarimenti in merito ai **singoli elementi di questo rapporto** stabilendo, in particolare, che il **reddito estero** (numeratore del rapporto) deve essere assunto **al lordo dei costi sostenuti per la sua produzione**, in ragione delle obiettive difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili ai singoli elementi reddituali (Circolare n.9/E del 2015, par. 3.2.).


Ebbene, la questione esaminata dal principio di diritto in esame riguarda l'eventuale idoneità del sistema **di tracciabilità delle spese e dei redditi** (cd. *tracking and tracing*), predisposto ai fini del Patent Box, a determinare con certezza i costi sostenuti per la generazione dell'imponibile, ottenendo, così, il reddito estero **netto** derivante dai proventi ricompresi nell'agevolazione.

Secondo l'Agenzia, però, tale sistema di tracciabilità, non risulta di per sé idoneo a superare le obiettive difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali, poiché **non garantisce un livello di accuratezza tale da permettere la rilevazione e l'imputazione dei costi effettivi, né sui singoli redditi percepiti né sui singoli soggetti da cui provengono i redditi.**

Pertanto, le suddette modalità di determinazione analitica del reddito estero non possono essere validamente utilizzate per determinare l'ammontare del reddito estero da inserire nel rapporto previsto dell'articolo 165, comma 1 del TUIR, con la conseguenza che, **anche per i soggetti che beneficiano dell'agevolazione Patent box, il reddito estero da assumere** quale numeratore del rapporto va assunto **“al lordo”** dei costi sostenuti per la sua produzione.

Il tracking and tracing è stato introdotto al fine di individuare il collegamento tra il bene immateriale oggetto dell'agevolazione e l'effettivo svolgimento di un'attività economica (art. 11 del decreto interministeriale 30 luglio 2015)

Risp. Interp. n. 767 del 2021



L'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:

❑ FATTURA DELL'APPALTATORE

L'operazione verso la mandataria rileva ai fini IVA e deve essere fatturata.
 In questo caso si applica lo **Split payment salvo** non si tratti di acquisti soggetti a **reverse charge** (quest'ultimo prevale sullo Split payment).

❑ DETRAZIONE IVA DELLA MANDATARIA

È soggetto passivo IVA e agisce in nome proprio quindi può detrarre l'IVA sugli acquisti nel rispetto delle ordinarie regole di inerenza e afferenza ossia effettuazione di operazioni attive imponibili.

❑ FATTURA DELLA MANDATARIA

In virtù del mandato ricevuto, anche l'operazione tra mandante e mandataria rileva ai fini IVA e si applica lo stesso trattamento.
 In questo caso, la fattura è emessa applicando lo split payment, non per equivalenza ma perché anche il comune è soggetto Split payment.

Risp. Interp.
n. 778 del 2021



IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI EXTRA UE – OBBLIGHI IVA

Ai fini dell'immatricolazione di veicoli di provenienza extra-Ue, l'importatore deve presentare alla Motorizzazione Civile la **documentazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA** o, nel caso sia un esportatore abituale, l'applicazione della **sospensione da imposta**. L'Agenzia chiarisce che l'imposta non può essere assolta tramite "*F24 immatricolazione auto UE*" - valida soltanto per gli acquisti intracomunitari - nemmeno laddove il veicolo arrivi da paesi SEE (Spazio Economico Europeo).

Nel caso in cui il veicolo sia stato introdotto in un **deposito IVA**, ai fini dell'immatricolazione successiva all'estrazione dal deposito, occorrerà presentare:


l'**autofattura** o la fattura integrata e la documentazione relativa all'estrazione, attestante la produzione della **garanzia** per i soggetti che assolvono tramite reverse charge.

Ovvero

la documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'IVA con **F24 Elide**, in tutti gli altri casi.

CREDITI D'IMPOSTA INESISTENTI

Cass. n. 34445 del 2021



**DISTINZIONE TRA
CREDITO NON
SPETTANTE E
CREDITO INESISTENTE**

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento interviene, **mutando il proprio orientamento**, sulla questione circa la distinzione tra le nozioni di credito “inesistente” e credito “non spettante”. In precedenti pronunce, la Corte era, talvolta, arrivata a privare di senso la distinzione tra le due fattispecie (cfr., tra le altre, sent. nn. 24093/2020 e 354/2021). La distinzione, si ricorda, rileva invece sotto diversi aspetti che riconnettono un trattamento più gravoso alla prima fattispecie:

	Termini accertamento	Sanzione tributaria	Trattamento penal-tributario
Credito non spettante	Termine ordinario quadriennale	30% dell'ammontare del credito compensato	il pagamento integrale del debito tributario, prima dell'avvio del dibattimento, costituisce causa di non punibilità
Credito inesistente	fino al 31 dicembre dell' ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito	varia dal 100% al 200% dell'ammontare del credito compensato e in nessun caso risulta ammessa la definizione agevolata	Il pagamento prima del dibattimento, costituisce mera circostanza attenuante della pena

CREDITI D'IMPOSTA INESISTENTI

I giudici, interpellati sulla possibilità di applicare o meno il termine decadenziale “lungo” al caso di specie, hanno fornito una chiara **nozione generale di credito inesistente**, restringendone il perimetro di applicazione.

Si considera tale il credito in relazione al quale:

- 1) **manca**, in tutto o in parte, **il presupposto costitutivo** del credito
- 2) **la cui inesistenza non sia riscontrabile attraverso i controlli** automatizzati o formali o dai dati in possesso dell'Amministrazione (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972).

Dunque, affinché si configuri la previsione sanzionatoria relativa alla compensazione di crediti inesistenti, occorre la coesistenza di entrambi i requisiti; viceversa, la sussistenza di uno solo di essi configura l'ipotesi sanzionatoria meno grave di credito non spettante.

Si deve trattare di una **situazione non reale o non vera** «ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di frodolenza». Non è un caso, specifica la Corte, che il più ampio termine per la notifica dell'atto di recupero riguardi necessariamente una fattispecie più ristretta, ritenuta più grave.

Quindi, in conclusione, può affermarsi che la generalità dei casi relativa alle indebite compensazioni rientra certamente nelle ipotesi di utilizzo di crediti d'imposta non spettanti (con sanzione del 30% e termini di accertamento ordinari). Ciò per l'evidente considerazione che, nella maggioranza dei casi, il credito pur sostanzialmente inesistente, può essere facilmente "intercettato" mediante controlli automatizzati, nel presupposto che la condotta del contribuente si connota per scarsa insidiosità. Solamente quando il credito d'imposta è stato generato da operazioni simulate o da documenti falsi, ancorché lo stesso credito sia indicato in dichiarazione, si può considerare il credito come inesistente.



**FOCUS
LEGISLATIVO**



È possibile consultare sul sito di Confindustria la Memoria elaborata sul DL Fiscale

Link: <https://urly.it/3ggsy>



DL FISCALE 2021


(decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146)

PROPOSTE DI INTERVENTO DI CONFINDUSTRIA IN MATERIA FISCALE

- ABROGAZIONE ART. 6 E RIPRISTINO PATENT BOX
- PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO IRAP
- DISPOSIZIONI IN TEMA DI COMPENSAZIONI DI CREDITI
- CANONE UNICO PATRIMONIALE
- RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE
- SANZIONI PER INDEBITA DETRAZIONE DELL'IVA ERRONEAMENTE ASSOLTA
- CREDITO DI IMPOSTA R&S – COMMESSE ESTERE
- ESCLUSIONE DA IMPOSIZIONE DELLE SOMME EROGATE AI DIPENDENTI IN MODALITÀ AGILE
- ALLESTIMENTI MOBILI IN STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO



Vai al provvedimento <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sq>




**EVENTI,
CONVEGNI
E DOCUMENTI
DELL'AREA**

EVENTI



15 novembre 2021

Webinar Piccola Industria - M&A: un'opportunità di crescita per le PMI
Intervento sul tema delle misure fiscali a supporto delle aggregazioni



DDL di conversione del Decreto-legge *Interventi urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*

<https://urly.it/3ggsy>

Nella nota reperibile al link allegato, si riepiloga la posizione di Confindustria sulle principali misure recate dal DL Fiscale.



Contributo di Confindustria sul disegno di legge di delega sulla riforma fiscale

<https://urly.it/3gh49>

Confindustria ha presentato alla Commissione Finanze della Camera una memoria relativa al disegno di legge di delega sulla riforma fiscale (A.C. 3343) che sarà a breve esaminato in sede di Commissione.



Nota di aggiornamento sulla riforma fiscale globale

<https://urly.it/3ggsq>

La nota di aggiornamento approfondisce gli ultimi sviluppi della riforma della fiscalità globale e i relativi due Pillar OCSE.



NEWS

Provvedimento n. 305784 dell'8 novembre 2021

L'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per presentare l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'art.1-ter del Decreto Sostegni (DL 41/2021) – cd. *contributo start-up* – e attuato con decreto del MEF n. 264 del 2021.



BENEFICIARI	<p>Il contributo spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che abbiano attivato la partita IVA nel 2018 ma la cui attività abbia avuto inizio solo nel 2019.</p> <p>NB. Il CFP «start-up» è destinato ai soggetti che non hanno potuto ottenere il CFP Sostegni (art. 1 del medesimo decreto) in quanto privi del requisito del calo del fatturato minimo del 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi nell'anno 2019 e l'analogo valore nel 2020; è comunque necessario possedere tutti gli altri requisiti indicati nell'art. 1 tra cui l'aver conseguito ricavi, nel periodo d'imposta 2019, non superiori a 10 milioni di euro.</p>
IMPORTO	<p>È previsto nella misura massima di 1.000 euro: l'importo effettivo per ogni beneficiario dipenderà dal rapporto tra il limite di spesa stabilito (20 milioni di euro per l'anno 2021) e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti. Qualora quest'ultimo sia superiore rispetto alle risorse messo in campo, l'erogazione avverrà con riparto proporzionale.</p>
EROGAZIONE	<p>I richiedenti possono scegliere tra due modalità: l'accredito diretto sul conto corrente bancario o postale o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.</p>

COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA	<ul style="list-style-type: none">▪ Nel modello di domanda occorre inserire i dati identificativi del richiedente e i requisiti necessari per accedere al CFP.▪ La domanda è predisposta in modalità elettronica mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia.▪ L'istanza può essere inviata a partire dal 9 novembre e non oltre il 9 dicembre 2021.▪ Durante tale periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.▪ A seguito della presentazione dell'istanza, l'Agenzia esegue i controlli formali al termine dei quali rilascia la ricevuta di presa in carico; seguirà, dopo il 9 dicembre, un'ulteriore fase più approfondita di controlli al fine di verificare l'effettiva spettanza del beneficio. Si procederà, infine, con l'emissione dei mandati di pagamento e al riconoscimento dei crediti d'imposta. Ogni fase può essere monitorata nell'area riservata «Fatture e Corrispettivi» alla sezione «Contributo a fondo perduto».▪ Il provvedimento illustra, infine, le modalità operative per l'eventuale restituzione del contributo ottenuto e non spettante.
AIUTI DI STATO	<p>La misura rileva come aiuto di Stato e incide sulla sezione 3.1. e 3.12 del Quadro temporaneo. Occorre, quindi, completare l'ultima parte dell'istanza dedicata all'autocertificazione da rendere relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell'istanza;- alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.

**VAI AL MODELLO E
ALLE ISTRUZIONI**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-dell-8-novembre-2021>

Provvedimento n. 309145 del 2021

L'Agenzia comunica che i contribuenti che hanno presentato domanda per il credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19 (art. 32 del DL 73/2021) potranno beneficiarne **interamente, in misura pari quindi al 30% delle spese comunicate**. Ciò in quanto il totale degli importi richiesti è risultato inferiore rispetto alle risorse stanziare per finanziare la misura.


**VAI AL
PROVVEDIMENTO**
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930016/Provvedimento+n.+309145+del+10+novembre+2021.pdf/ec30fc63-8d90-c2cb-0e06-d56b84dbe7cc>

Il credito può essere utilizzato alternativamente:

- nella dichiarazione dei redditi 2021;
- in **compensazione tramite modello F24** da presentare mediante i servizi telematici dell'Agenzia utilizzando il **codice tributo 6951** «CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73».

Il codice tributo è stato definito dall'Agenzia con la **Risoluzione n. 64/E del 2021**
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930202/RIS_n_64_del_11_11_2021.pdf/c0b49a05-da62-d2e1-f38f-25b8af80a3ae

Ulteriori indicazioni sulle modalità e termini di fruizione del beneficio sono stati definiti con il **Provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021**, cui si rinvia (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-15-luglio-2021>).



Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. DL Anti-Frodi) che contiene, con riferimento alle **agevolazioni edilizie ed altre misure emergenziali**, diverse disposizioni volte a contrastare eventuali comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che consentono di fruire di tali misure. Le disposizioni sono entrate in vigore il 12 novembre 2021.

Tra le novità più importanti si segnalano:

- **L'estensione del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione** (sconto in fattura o cessione del credito d'imposta corrispondente) **per le detrazioni edilizie** (ecobonus, sismabonus, ristrutturazioni, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine elettriche). Si ricorda, infatti, che fino a oggi, il visto era necessario soltanto per l'opzione in ambito Superbonus 110%.
- Il rafforzamento dei **meccanismi di controllo preventivo** sulle opzioni di sconto e cessione («finalità anti-frode») - in particolare, introdotta la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di sospendere (per un massimo di 30 giorni) l'efficacia delle comunicazioni relative alla cessione del credito in caso di particolari profili di rischio, al fine di operare i suddetti controlli.
- Disciplinata **l'attività di accertamento e recupero** delle agevolazioni edilizie, nonché dei contributi a fondo perduto (art. 25 DL 34/2020).

VAI AL DECRETO
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/11/11/269/sg/pdf>

L'Agenzia, a tal fine, con il **provvedimento n. 312528/2021** ha approvato un **nuovo modello** (e relative istruzioni e specifiche tecniche) per le comunicazioni
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-12-novembre-2021>

Per approfondimenti visita il Blog di Confindustria - Politiche fiscali <https://urly.it/3gdtd>



NUOVE REGOLE ESTEROMETRO – QUESITI PER L'AGENZIA

Come noto, dal prossimo 1° gennaio 2022 entreranno in vigore le nuove regole di **trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere**, introdotte dalla Legge di bilancio 2021, che sostituiscono la modalità di trasmissione trimestrale dei dati, c.d. *esterometro*. L'Agenzia delle Entrate ha emanato, a tal fine, un provvedimento attuativo con cui ha modificato le specifiche tecniche del sistema di trasmissione dei dati IVA (prov. n. 293384/2021).

L'implementazione del nuovo sistema di trasmissione sta facendo emergere numerosi dubbi tra gli operatori. Per questo motivo potrebbe essere utile **segnalare all'Agenzia le principali questioni dubbie** e suggerire, laddove occorra, delle soluzioni di semplificazione, al fine di sollecitare la pubblicazione di ulteriori chiarimenti interpretativi.

N.B.

È possibile segnalare eventuali quesiti o proposte di modifiche tecniche referente della materia Giannaede Ferracani al seguente indirizzo email: g.ferracani@confindustria.it
entro le ore 13 di lunedì 29 novembre p.v.

Per approfondimenti sul tema si rimanda alla precedente newsletter (25 ottobre – 7 novembre 2021)



https://kosakiama.confindustria.it/blogs/b930e5dc-1ffc-47ad-a159-6fb5e8f3d773/entry/Newsletter_Politiche_fiscali?lang=it_it



CFP PEREQUATIVO – DECRETO ATTUATIVO

Si comunica che è stato firmato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, in data 12 novembre u.s., il decreto attuativo del **contributo a fondo perduto "perequativo"** (art. 1, commi 16 – 27 del DL 73/2021).

Di seguito si riportano schematicamente le novità introdotte:



Le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze saranno stabiliti con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che il CFP perequativo rileva come **aiuto di Stato**.



Si comunica che la Commissione europea, in data 18 novembre 2021, ha pubblicato **la sesta modifica al Quadro temporaneo** per sostenere la ripresa economica nel contesto della pandemia di COVID-19.

In particolare, la Commissione **proroga di 6 mesi la validità del Quadro temporaneo** per gli aiuti di Stato, che resterà, dunque, **in vigore fino al 30 giugno 2022** e innalzato a **2,3 milioni di euro** il massimale degli aiuti della **Sezione 3.1** e a **12 milioni di euro** quello della **Sezione 3.12**.

Per approfondimenti visita il Blog di Confindustria - Politiche fiscali <https://urly.it/3gggyt>



Il **testo** integrale della sesta modifica al Quadro temporaneo e la versione consolidata sono disponibili al seguente link: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en